

giustificazione in massime di esperienza ragionevoli e valide per la normalità dei casi (33).

La dottrina ha diversamente reagito a questo indirizzo della giurisprudenza costituzionale, soprattutto in relazione alla concrete fattispecie su cui ha operato la Corte, sottoponendo spesso a dure critiche le norme e le decisioni ed esprimendo dubbi sulla validità della presunzione in tema di capacità contributiva (34).

A quanto è stato scritto da questi Autori, sul problema in generale si può solo aggiungere che ha mero valore formale l'affermazione della Corte per cui « la prova legale fornisce nella sostanza la stessa certezza di quella libera (35) » (dato che il problema è appunto la validità *ex art. 53* delle presunzioni di capacità contributiva) e che essa Corte dopo esser giunta, attraverso una lunga e travagliata via, a definire piuttosto compiutamente (36) il valore dell'art. 53, I c., quale presupposto e limite della norma impositiva, viene a svuotarne il significato concreto riconoscendo la legittimità di disposizioni il cui nesso con quel principio della Costituzione è garantito da massime di esperienza così poco ancorate all'*id quod plerumque accidit* ed alla ragionevolezza, da far pensare che realizzino veri e propri privilegi del fisco (37).

Per quanto concerne il problema in specie, a noi preme osservare come, pur accogliendo le direttive di codesta giurisprudenza, non sembra assecondabile la esclusione della illegittimità della parte della disposizione che contempla la determinazione del *quantum* in relazione allo stesso reddito del precedente periodo d'imposta.

---

(33) Per una interessante indagine sul valore delle presunzioni (assolute, relative e semplici) vedi MAFFEZZONI, *Della presunzione*, cit., in *Riv. dir. fin. sc. fin.*, 1967, II, spec. 223-227. Vedi pure CRISAFULLI, *In tema di capacità contributiva*, cit., *Giur. cost.*, 1965, spec. 860 ss., MICHELI, *Uguaglianza di trattamento*, cit., *ivi*, 1966, spec. 1457 ss. e 1461 ss. e MANZONI, *op. cit.*, p. 135 ss.

(34) La posizione più netta, anche nei confronti della validità generale delle presunzioni di capacità contributiva, è tenuta da CRISAFULLI, *In tema*, cit., 861-862; vedi inoltre i rilievi critici di MICHELI, *Uguaglianza*, cit., 1461-1462 e la posizione di MAFFEZZONI, *Della presunzione*, cit., che ritiene valido lo strumento presuntivo in generale (243), ma illegittime le presunzioni dell'articolo 31 1°, 2°, 3° e 4° c. del R.D. 1923, n. 3270 (240 ss.). Vedi pure FALSITTA, *Profili di incostituzionalità della presunzione legale di esistenza di mobilia, gioielli e denaro nell'attivo ereditario e limiti della prova contraria*, in *Giur. it.*, 1967, I, 1, 1181, spec. 1188.

(35) Specialmente se si è appena finito di ribadire che l'indice economico della fattispecie impositiva riferibile al soggetto passivo « deve risultare da un collegamento effettivo e che ad un indice effettivo, deve farsi capo per determinare la quantità dell'imposta che da ciascun obbligato si può esigere ». Così s. n. 50 del 1965, cit. Vedi MICHELI, *Uguaglianza*, cit., 1461, CRISAFULLI, *In tema*, cit., 861 e ALLORIO, *Le nuove prospettive dell'ordinamento tributario*, in *Dir. prat. trib.*, 1964, I, 213, spec. 218.

(36) Oltre la sentenza citata alla nota precedente vedi la s. 2 luglio 1966, n. 89, in *Giur. cost.*, 1966, 1116, cit., per cui « In proposito va osservato che la capacità contributiva, presupposto di una legittima imposizione, condiziona certo la misura massima del tributo, nel senso che questo non può essere mai fissato ad un livello superiore alla capacità contributiva dimostrata dall'atto o dal fatto economico... ». Vedi inoltre la nota (7).

(37) Vedi in questi termini CRISAFULLI, *In tema*, cit., 861-862,